

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XXXVI (CX) Fasc. II

Studi e Documenti di Storia Ligure

IN ONORE DI DON LUIGI ALFONSO
PER IL SUO 85° GENETLIACO



GENOVA MCMXCVI
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Per la riproduzione di p. 185 autorizzazione dell'Archivio di Stato di Genova
N. 16/97, Prot. n. 1832.5/9, del 27/5/1997

VITO PIERGIOVANNI

**TRADIZIONE NORMATIVA MERCANTILE E RAPPORTI
INTERNAZIONALI A GENOVA NEL MEDIOEVO**

Testo letto al Convegno Internazionale di studi (GISEM) «Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV» (Pisa 12-15 dicembre 1994) e in corso di stampa negli Atti.

Assumendo che la tradizione normativa di un certo contesto politico medievale sia il complesso delle fonti consuetudinarie prodotte dalla comunità e di quelle formalmente riferibili agli organi deputati alla funzione legislativa, rileggerla nella duplice chiave dell'internazionalità e del mercato richiede al giurista la necessità di alcune chiarificazioni concettuali e terminologiche pregiudiziali.

In primo luogo significa avere chiari una serie di presupposti definitivi che rendono il Medioevo ed il suo diritto non sempre facilmente classificabili in schemi dogmatici correnti.

Di fronte ad una tradizione storiografica che è addirittura riluttante ad utilizzare il termine Stato per una serie di ordinamenti medievali, ci si può chiedere quali cautele occorra osservare per parlare di rapporti tra diritto statutario e diritto internazionale.

In quale senso è, per prima cosa, possibile parlare di diritto internazionale nel Medioevo. Non è certo corretto farlo se ci si riferisca alle più correnti definizioni di diritto internazionale pubblico, inteso come complesso di norme che hanno per oggetto i rapporti fra gli Stati e la funzione dell'ordinamento giuridico internazionale: esso è percepito come ramo autonomo del diritto nel XVI secolo e si sviluppa dottrinalmente con il giusnaturalismo e politicamente con gli Stati assoluti. Sono sempre gli stessi soggetti statuali che determinano anche il diritto internazionale privato, formato dalle norme di diritto positivo che hanno a presupposto la coesistenza riconosciuta di più ordinamenti giuridici originari, e che opera soprattutto nel campo del diritto delle persone, di famiglia ma anche commerciale e marittimo¹.

¹ E. BESTA, *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925 (rist. 1969), pp. 484-487; E. M. MEIJERS, *Etudes d'histoire du droit international privé*, Parigi 1962 e *Balde et le droit international privé*, in *Etudes d'histoire du droit privé*, Leiden 1966; B. PARADISI, *Storia del diritto internazionale nel Medioevo*, I, Milano 1940, *Il problema storico del diritto internazionale*, Napoli 1955, « *Civitas maxima* ». *Studi di storia del*

La percezione mancata di una specificità delle norme e dei rapporti tra soggetti muniti, in misura diversa, di prerogative di sovranità, di un diritto internazionale, cioè, non è un caso isolato nella storia della dottrina giuridica: anche il diritto mercantile dovrà attendere il XVI secolo per avere la ventura di essere studiato come autonomo².

Il diritto medievale, in ultima analisi, rimane impostato su un complesso unico di *ius civile* che utilizza gli stessi concetti ed il medesimo linguaggio per rapporti che interessano regni, comunità, feudi e privati cittadini³.

Può essere significativa di tale commistione di pubblico e privato la formula usata dai reggitori genovesi nel mettere in cantiere, nel 1253, la raccolta dei documenti pubblici in un « Liber iurium »:

« cum multa privilegia, conventiones, fidelitates vassallorum, laudes et instrumenta diversorum negociorum comunis Ianue et alia diversa rerum negotia scripta repererentur per diversas manus notariorum »⁴.

Per valutare la situazione genovese è pertanto necessario analizzare fonti diverse e isolare gli strumenti che hanno contribuito allo sviluppo di un vasto contesto di relazioni internazionali. Senza la pretesa di completezza, cercherò di individuare le fonti e i contenuti che mi sono parsi più significativi e di trarre da essi qualche motivo di riflessione. Nella circostanza il riscontro con la pratica è possibile derivarlo dai pareri legali di un giurista genovese del primo Quattrocento, Bartolomeo Bosco⁵.

L'esame delle fonti pone in primo piano alcuni problemi di cronologia e di spazi operativi.

diritto internazionale, Firenze 1974; G. VISMARA, *Impium foedus. La illiceità delle alleanze con gli infedeli della Respublica Christiana medievale*, Milano 1950; E. CORTESE, *La norma giuridica*, II, Milano 1964, p. 280 e sgg.; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, p. 223 e sgg. M. T. GUERRA MEDICI, *Diritto internazionale nel diritto medioevale e moderno*, in « Digesto delle discipline pubblicistiche », IV, Torino 1990, pp. 258-275, con bibliografia.

² V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, Digesto, IV ed., Torino 1989, pp. 333-345.

³ Si veda P. GROSSI, *L'ordine giuridico cit.*

⁴ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, in *Fonti per la storia della Liguria*, II, (anche in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti*, XIII), Genova-Roma 1992, p. 3 (si veda anche il volume I per inquadramento storico e bibliografia).

⁵ V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza » (*Omaggio a Mario Scerni*), 16 (1977), pp. 855-890.

Nel XII secolo e nella prima metà del successivo Genova si muove in un circuito politico e commerciale, terrestre e marittimo, poco più che regionale. Sulla terraferma la tipologia documentaria testimonia di paci stipulate con potenti vicini, come Pavia, Tortona, Milano, e in esse si parla di *salvare homines et pecuniam*, di rendere reciprocamente giustizia ai cittadini, di salvaguardare i confini: lo scopo è evidentemente quello della sicurezza militare e politica, mentre si fa scarso riferimento agli scambi commerciali che pure esistono⁶.

Questi peraltro vengono in piena evidenza in un'altra serie di documenti, a cavallo della metà del XII secolo, che testimoniano i rapporti con la fascia mediterranea occidentale: non paci ma convenzioni sono strette con Marsiglia, Fréjus, Antibes e altre comunità e signori, in cui, oltre alla sicurezza contro i Saraceni e alla reciprocità di giurisdizione, si ottengono privilegi mercantili e la esclusione dal diritto di naufragio⁷.

L'orizzonte, però, tende ad allargarsi, e sono dello stesso periodo le testimonianze di una capacità contrattuale che si dispiega, nel 1149, nei confronti del re di Valenza, Boabdila Maometto, che si impegna a pagare diecimila marabotini, a concedere fondaci e una esenzione fiscale: si stipula una *pax et conventio* attraverso la redazione di *cartam securitatis et pacis et amoris*⁸; poco più tarda, del 1155, è un'altra famosa *conventio* stipulata tra il Comune di Genova e l'Imperatore di Costantinopoli Emanuele Comneno, tendente ad ottenere gli stessi privilegi commerciali già goduti da Pisani e Veneziani⁹.

Il primo riferimento normativo è costituito dai brevi del 1143, 1157 e 1161. I testi sono il risultato di un processo di accumulo di prescrizioni, emanate in tempi diversi, per specificare i campi di azione e gli impegni dei consoli. Il contenuto dei brevi è abbastanza vario, ma si qualifica soprattutto per le materie politiche, penali e commerciali. Si definiscono rapporti politici ed economici con la Chiesa locale, con i feudatari, con l'Imperatore di Costantinopoli, con le città vicine; l'attenzione per le relazioni internazionali è messa in rilievo anche dalle modalità di organizzazione delle lega-

⁶ *I Libri Iurium* cit., p. 36 per Tortona, p. 50 e 54 per Pavia, p. 270 per Milano.

⁷ *Ibidem*, p. 22 (1138) Fos; p. 23 (1138) Marsiglia; p. 25 (1138) Fréjus; p. 27 (1138) Hyères; p. 28 (1138) Antibes; p. 75 (1132) Narbona.

⁸ *Ibidem*, 1149, p. 180.

⁹ *Ibidem*, 1155, p. 262.

zioni; nei casi estremi, con il conforto dei consociati, si deliberano le guerre. Nello spirito di tutela dell'ordine pubblico interno ed internazionale devono leggersi alcuni divieti di commercio che colpiscono persone, come gli avversari del sistema politico vigente, o i nemici esterni, oppure penalizzano merci concorrenziali con quelle genovesi¹⁰.

Il sistema dei rapporti internazionali che emerge da questi documenti si alimenta di mezzi politici, come le legazioni, e giuridici, come i divieti di commercio che colpiscono nemici e merci straniere concorrenti. È un abbozzo di formalizzazione giuridica scritta di una situazione commerciale che, nei fatti, è già operante nella città, luogo di incontro di mercanti pavesi e longobardi con quelli di Barcellona, e di tutta la fascia mediterranea, dalla Provenza alla Sicilia e la Sardegna, come si può vedere, nel 1128, dall'elenco delle persone sottoposte alle tassazioni *quod debent dare forici homines qui veniunt Ianuam pro mercato*¹¹.

Prima di imbattersi in una seconda compilazione legislativa ci vorrà quasi un secolo, ma i Libri Iurium testimoniano l'utilizzazione di una serie di strumenti tecnico-giuridici che sanciscono i rapporti con i soggetti internazionalmente rilevanti.

Feudatari e comunità minori assoggettate vengono costretti ad un *sacramentum*, con impegni militari e di residenza in città, a compiere *donationes*, ad accettare *laudes*, mentre con città più potenti o più lontane vengono formalizzate le prime *conventiones*. Si tratta certamente dello strumento più importante e più duttile per stabilire legami ed alleanze, spesso ineguali: anche se il linguaggio non è sempre uniforme, se la *pax* sembra utilizzata per accordi tra soggetti paritari, e patti ormai si stringono con i più potenti sovrani dell'area mediterranea, la convenzione è lo strumento più frequente nei rapporti con le comunità assoggettate a diverso titolo: dalla seconda metà del XII secolo, ma soprattutto nel XIII, il *dominium* genovese in Liguria, nel Mediterraneo ed oltremare si struttura formalmente attraverso una serie di tali atti. Si tratta di uno strumento duttile, come si è detto, che consente di graduare gli impegni reciproci e di salvaguardare diversi stadi di autonomia¹².

¹⁰ V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, p. 10.

¹¹ *I Libri Iurium* cit., 1128, pp. 9-10.

¹² V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina*, in *Gli statuti di Al-*

Rimane fondamentale lo schema pattizio e la bilateralità, tipica della contrattazione privata, a riprova della mancanza di una percezione delle peculiarità giuridiche pubbliche dei rapporti internazionali¹³.

Tralasciando i problemi relativi alla formazione del *dominium* regionale ligure¹⁴, mi soffermerò su alcuni casi di zone geograficamente staccate da Genova: si tratta di scelte esemplificative, sempre in relazione alle forme della espansione genovese ed all'utilizzazione dello strumento convenzionale che, come si è detto, è stato usato, spesso con contenuti e forme coincidenti, anche in Liguria.

Un complesso legame pubblico-privato è presente in numerosi rapporti tra Genova e territori lontani e si concreta nell'azione di espansione messa in atto autonomamente da gruppi di privati cittadini. È un processo usuale per le grandi famiglie genovesi che ha dato luogo, oltre al fenomeno dell'inserimento feudale o signorile in contesti politici determinati (come accade in Sardegna e in Corsica), alla presenza politico-amministrativa negli stabilimenti coloniali sparsi nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ed infine all'interessante fenomeno delle «Maone»: la più famosa è quella di Chio, basata anch'essa su una convenzione, questa volta tra la Repubblica ed i maonesi, cittadini genovesi. Con la convenzione del 1347, afferma Balard¹⁵, si pongono le basi di una collaborazione tra uno Stato sovrano ed un organismo privato che si è sostituito allo Stato per difenderne gli interessi d'oltremare. Genova si riserva i suoi diritti teorici con la sovranità e la giurisdizione sui territori conquistati, *merum et mixtum imperium et omnimoda*

benga del 1288, a cura di J. COSTA RESTAGNO (*Fonti per la storia della Liguria*, III), Genova 1995, p. XXII e sgg.

¹³ J. M. KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale* (traduzione italiana, a cura di M. ASCHERI, di *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford 1992), Bologna 1996, p. 201 e sgg.

¹⁴ Si veda V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/2, 1984), pp. 427-449 e, nello stesso volume, O. BANTI, *I trattati fra Genova e Pisa dopo la Meloria fino alla metà del secolo XIV*, pp. 349-366; E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993, e, per un inquadramento della situazione italiana, M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 693-695.

¹⁵ M. BALARD, *La Romanie génoise (XIIe - début du XVe siècle)*, I, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVIII/1 (1978), p. 377. Si veda anche *Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, *Ibidem*, n.s., XIX/2 (1979).

jurisdictio, mentre i maonesi ottengono *proprietas et dominium utile et directum*, al pari dei creditori del Comune riuniti nelle compere.

Un altro esempio significativo ha riguardo alla presenza politica, militare e commerciale di Genova e di alcune famiglie nobili liguri nella Sardegna medievale¹⁶. La stessa politica di espansione che ha condotto i Doria, ad esempio, ad insignorirsi di terre situate attorno alla città dominante, quali il feudo di Oneglia, li porta ad occupare a vario titolo territori più lontani.

I Doria compaiono in Sardegna dai primi anni del secolo XII e, con alterne vicende e con l'appoggio soprattutto della flotta della madrepatria, si appropriano di diritti sovrani su gran parte delle zone settentrionali dell'isola, arrivando, nel XIV secolo, a monopolizzare il commercio del Logudoro. Sono molteplici gli interventi politici e militari di Genova contro Pisani, Aragonesi e i loro alleati sardi, che dimostrano un ininterrotto legame di interessi commerciali con i Doria e le altre famiglie genovesi insediate in Sardegna.

Un complesso intreccio di caratteristiche personali, familiari e politiche connota, quindi, i rapporti tra la Repubblica ed i suoi potenti cittadini e sudditi, i Doria. Lo ha già rilevato Day, sostenendo che i Doria «si comportano come veri e propri sovrani nelle loro relazioni con gli altri Stati, compreso il Comune di Genova, benchè ne siano nominalmente sudditi»¹⁷.

Una più diretta presenza della Repubblica si ritrova a Sassari, i cui statuti, nel passaggio dal dominio pisano a quello genovese, subiscono una serie di adeguamenti; Genova, infatti, nel 1294 dopo aver imposto alla città sarda lo schema pattizio che comunemente usa per le comunità rivierasche e a cui apporta, in relazione alla controparte, le opportune variazioni, ottiene l'adeguamento degli statuti alla nuova situazione. Clausole comuni a tutte queste convenzioni sono le equiparazioni allo *status* dei genovesi per immunità, benefici, libertà e onori; per i privilegi giurisdizionali; per i carichi fiscali; per l'uso di capitoli e consuetudini. La revisione statutaria successiva alle convenzioni formalizza, a livello di diritto locale, alcuni degli impegni sopra ricordati, ed incide, rispetto al tessuto tradizionale degli statuti, su

¹⁶ V. PIERGIOVANNI, *Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de logu*, in *La Carta de logu nella storia del diritto italiano*, Atti del Convegno di studi, Cagliari 9-11 dicembre 1993 (in corso di pubblicazione a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE).

¹⁷ J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV*, in *La Sardegna medievale e moderna* (vol. X della Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO), Torino 1984, p. 169.

due aspetti: l'organizzazione comunale e la repressione penale contro avversari interni e nemici esterni¹⁸.

In Sardegna, pertanto, nelle terre che ha potuto controllare direttamente o per mezzo di propri cittadini, Genova non ha cercato di imporre modelli istituzionali e normativi. Con duttilità e senso pratico la città ligure ha curato

« con grande attenzione gli aspetti politici ed economici dei suoi rapporti con le comunità: ha differenziato le modalità dei suoi interventi adeguandoli agli eventi politici ed alle caratteristiche di ognuna; ha infine lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali e commerciali »¹⁹.

Il richiamo pattizio, convenzionale, sembra porsi al centro della presenza giuridica e politica di Genova nella realtà sarda medievale, segnando forse il limite della sua influenza. Nei suoi studi Cortese ha constatato l'esistenza di alcune spie di emersione della necessità di tutela di precise fattispecie, mercantili in particolare, che trovano la loro giusta collocazione e sistemazione nelle convenzioni: sono questi patti, infatti, che diventano il reale veicolo di introduzione in Sardegna di diverse e nuove regolamentazioni di rapporti giuridici. Quello che emerge come elemento generale non è, in questi casi, l'utilizzazione del diritto delle città dominanti ma quella del diritto romano²⁰.

Se le convenzioni rimangono, quindi, per Genova, uno strumento politico e diplomatico, esse hanno anche avuto la funzione, finora sottovalutata, di essere il veicolo dell'introduzione di un diritto sopraregionale piuttosto che di quello del proprio ordinamento.

Una comparazione su contenuti diversi, non più dal punto di vista dell'organizzazione pubblica e dei legami centro-periferia, ma piuttosto dei rapporti privatistici, pone il problema della tradizione del diritto romano, della misura della sua persistenza e della sua utilizzazione come costante punto di riferimento. Genova lo ha espressamente richiamato nelle sue convenzioni con i giudici sardi; gli statuti liguri ne sono certamente pervasi, ma

¹⁸ V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in *Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986, p. 218.

¹⁹ *Ibidem*, p. 219.

²⁰ E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, pp. 129-131.

occorre chiedersi quale sia la funzione del diritto romano di fronte alle novità proposte dal mondo mercantile che esplora nuovi modelli giuridici.

Ad esempio il consulente genovese Bartolomeo Bosco, ancora attento utilizzatore dei testi del Corpus, cerca di armonizzarlo con il diritto proprio e con le caratteristiche di specialità del diritto mercantile. Il riferimento continuo ai testi del Corpus è bilanciato dalla coscienza della specialità di una disciplina che trova referenti, privilegiati rispetto al diritto romano, nella normativa locale, nelle nuove regole processuali e nella giurisprudenza del tribunale di Mercanzia²¹.

Da questi presupposti emergono due ulteriori strumenti fondamentali, anche se in gradi differenti di rilievo, per l'affermazione di prassi mercantili, localmente ed internazionalmente: la giurisdizione speciale e il diritto statutario. Che rapporto esiste tra queste articolazioni normative e giurisdizionali statuali e un diritto, quale quello mercantile, che tende a svilupparsi in maniera uniforme su base internazionale?

L'esperienza genovese mi conforta nell'impressione personale che il vero percorso dell'unificazione giuridica mercantile sia passato attraverso le caratteristiche di organizzazione giurisdizionale e delle originali tecniche processuali, piuttosto che attraverso i contenuti contrattuali nuovi: per questi, al di là dei titoli di credito e dell'assicurazione, presto inglobata dalla dottrina nella compravendita e poi nell'irregolarità contrattuale, si tratta il più delle volte di adattamenti di vecchie figure contrattuali romane a nuove realtà operative. L'aspetto della giurisdizione è invece fortemente innovativo.

Esaminiamo l'esempio genovese. Per quanto riguarda la normativa già gli statuti del 1228, sistemati dal dottore bolognese Jacopo Baldovini, hanno un libro dedicato al diritto mercantile e tale autonoma regolamentazione passerà negli Statuti del 1304: in questi ultimi la regolamentazione della materia mercantile è contenuta nel quinto libro e consta di ventotto capitoli, per la maggior parte dedicati ai contratti di commenda, di società e di mutuo. Un paio di norme concernono poi i regolamenti di avaria, per merci in coperta o sotto coperta; una riguarda invece l'ipotesi di naufragio e un'altra il getto. Solo tre norme si occupano della gente di mare: la prima

²¹ V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i "consilia" di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia in spaten Mittelater: zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, hrsg. I. BAUMGARTNER, Sigmaringen 1995, pp. 65-78.

attiene all'arruolamento dei marinai, la seconda alla soluzione delle vertenze legate ai rapporti con i patroni, ed un'ultima regolamenta la delicata funzione degli scrivani²².

Nella considerazione di questi aspetti giuridici un salto di qualità si ha nella seconda metà del Trecento, anche in relazione a più precise differenziazioni tra «*regulae*» politiche e «*statuta*» civili e criminali. Nel 1375 avviene la esclusione dei rapporti afferenti al mondo mercantile dalla normativa civile e criminale: i testi che li contengono sono destinati a confluire nelle norme politiche. In questo periodo la regolamentazione della materia, rispetto agli statuti precedenti, sembra più lunga e complessa. Sono infatti aggiunte diverse norme che, accanto ai noti contratti mercantili, disciplinano l'attività marittima anche sotto il profilo dei rapporti politici interni ed internazionali²³. A questo processo di pubblicizzazione non deve probabilmente essere estranea la definitiva organizzazione normativa e il progressivo imporsi dell'Ufficio di Gazaria, con il tentativo di accentrare il massimo del controllo amministrativo e dell'azione giurisdizionale legata alle attività marittime²⁴.

Le giurisdizioni speciali assumono pertanto un ruolo centrale nello sviluppo del diritto mercantile. L'Ufficio di Gazaria, già citato, è nato ai primi del Trecento con il compito di sovrintendere al reggimento delle colonie al di là di Pera e di risolvere i problemi legati alla navigazione *ad partes Orientis*: la competenza si specifica presto definendo sia una sfera di influenza territoriale sul Mar Nero, sia una più vasta possibilità di intervento *super facto navigandi*, presto inteso a comprendere costruzione, riparazione, armamento e carico di tutte le navi della Repubblica su qualsiasi rotta esse navighino.

Esiste poi un Ufficio di Robaria che, attivato da denunce anche segrete, si muove con procedura sommaria, rapida ed inderogabile per reprimere atti di pirateria e di rapina al fine di impedire, per quanto possibile, che si applichino le rappresaglie nei confronti dei Genovesi all'estero²⁵.

²² V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 20 e sgg.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*, p. 81 e sgg.

²⁵ *Ibidem*, p. 83 e A. ROCCATAGLIATA, *L'Officium Robariae del Comune di Genova. Da Ufficio della pirateria a ufficio dei ribelli*, Genova 1990.

Per l'*Officium Mercantiae*, esistente già dai primi anni del secolo XIV, è lo stesso Bosco, in un suo consiglio, che ci offre la corretta chiave di lettura della competenza della curia²⁶. La controversia davanti all'Ufficio di Mercanzia verte sul mancato pagamento delle merci affidate al debitore defunto *more mercatorio*. Vengono convenuti il curatore dell'eredità, i soci del defunto ed un debitore dello stesso, che eccipisce la competenza del tribunale. Il consulente ricorda i termini della norma che statuisce la competenza dell'Ufficio tutte le volte che ci sia una controversia mercantile per la quale non sia stato redatto un *publicum instrumentum*. A suo parere

« probatur quod dictum officium erat iudex competens ex tribus, scilicet ex personis, ex rebus et ex negotiis sive actibus interventis, quae tria probabant istam quaestionem moveri mercandi causa ».

La competenza si attiva in relazione alle persone quando si tratti evidentemente di mercanti tra i quali la prerogativa di stipulare contratti mercantili si presume; *ex rebus*, quando oggetto della contrattazione siano merci da vendere « mercatoriamente »; infine *ex negotiis et actis interventis*, cioè in presenza di negozi ed atti di commercio: il canone di riconoscimento della specialità rimane la consuetudine, cioè la pratica ripetuta nel lungo periodo. Dopo aver esaminato i singoli capi che integrano la competenza del tribunale, Bosco ne propone la giustificazione teorica²⁷. Entro i limiti tracciati dalla giurisdizione dell'Ufficio non può essere evitata, anzi deve essere perseguita poiché è sempre equitativa e risponde ad esigenze di utilità comune dei mercanti. Essi trovano, cioè, risposte giudiziarie le più adeguate alla propria categoria, improntate al favore dei commerci e dei suoi operatori: si tratta di una giurisdizione *favorabilis*, e quindi ampliabile ad altre fattispecie assimilabili. La conseguenza, nel caso concreto, è il rigetto della pretesa, con il riconoscimento della competenza dell'Ufficio.

Il Bosco vuole mettere in rilievo la rispondenza della magistratura speciale ad una ideologia dell'organizzazione statutale genovese che tende a coinvolgere le singole categorie professionali nella gestione, anche giurisdizionale, dei settori più vitali per la vita della Repubblica: da una parte si presume di rivolgersi alle persone maggiormente esperte e competenti, dal-

²⁶ B. BOSCO, *Consilia*, cons. 292, pp. 483-484 e V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile* cit., p. 69 e sgg.

²⁷ *Ibidem*.

l'altra si costringono questi operatori ad assumere precise responsabilità politiche ed economiche²⁸.

Uno degli scopi della giustizia mercantile è certo quello di pervenire, in tempi brevi e senza formalità eccessive, alla definizione dei problemi controversi: a questo fine l'inappellabilità delle sentenze, seppure possa rendere inattaccabili decisioni sbagliate, raggiunge certo il risultato di non trascinare nel tempo rapporti giuridici ed economici pendenti²⁹.

Le caratteristiche del processo, comunque, con la rapidità e la sformalizzazione che ne sono l'essenza, sono funzionali all'ambiente mercantile ed ai contenuti giuridici che esso si è dato consuetudinariamente. Se il mondo del commercio si muove su spazi internazionali sempre più ampi, non è pensabile che il diritto possa diventare un freno, almeno in realtà, come quella genovese, che sulla mercatura ha basato prima la propria sopravvivenza e poi le sue fortune. Credo che, da questo punto di vista, possa essere emblematica la sorte dei divieti di assicurare navi straniere: l'impossibilità di discostarsi dalla prassi mercantile internazionale, che richiede ai mercanti ed agli stati che su costoro fondano la propria prosperità una completa libertà di contrattazione, sarà a Genova, come a Firenze, l'effettiva abrogatrice di queste norme³⁰.

Diventa naturale l'attenzione dell'ordinamento genovese e la favorevole inclinazione di legislatori e di giudici per talune prassi contrattuali, il cui scenario è lo scambio di merci con paesi esteri, ed è sempre Bosco che afferma che ... *Ianua vivit de mercantia, cuius gratia fiunt accomendationes et societates, multum favent accomendatoribus et sociis*³¹; e sempre lo stesso giurista riporta un esempio che è, sotto l'aspetto della internazionalità, ancora più importante, in quanto segna una significativa separatezza tra il mondo mercantile e le particolari contingenze politiche del momento³²: è in corso una guerra tra Aragona da una parte e Milano e Genova dall'altra, ma Bosco consiglia di non infierire contro un mercante che ha eluso le regole sulle esportazioni al nemico. Il conflitto non ha infatti toccato i mercanti

²⁸ *Ibidem*, p. 70.

²⁹ *Ibidem*, p. 74.

³⁰ *Ibidem*, p. 75.

³¹ B. BOSCO, *Consilia*, 137, p. 225, V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile* cit., p. 77.

³² B. BOSCO, *Consilia*, 424, p. 665.

e, mentre i Catalani hanno continuato a esportare a Genova riso, sale ed altre merci, i Genovesi, per parte loro, hanno venduto frumento, ferro *et alia quae de iure essent prohibita mitti*.

Non vorrei, però, che da quanto finora detto, apparisse un quadro idilliaco di un mondo di traffici che non trova ostacoli nella costruzione di una repubblica di mercanti. Strumenti giudiziari efficaci, forme contrattuali adeguate e grandi aperture economiche sono i mezzi di compensazione di complesse e conflittuali situazioni politiche.

La bilateralità dei rapporti ed il collegamento con concessioni e privilegi regali o signorili rende spesso precario il contesto di legalità internazionale, che si piega sovente alla forza degli eventi politici e della prassi. Significativi sono un paio di esempi, derivati sempre dal Bosco, proprio per la loro sostanziale contraddittorietà.

Il primo caso riguarda il diniego del Re di Castiglia, nonostante privilegi ed indulti concessi dai suoi predecessori di rendere giustizia ai Genovesi *super piraticis in ipsos et eorum bonis per eiusdem Domini Regis subditos commissis*³³. Bosco scomoda, ma credo inutilmente, anche se non conosciamo l'esito finale della vicenda, la regia dignità e maestà, per cui *non decet Principem suum beneficium revocare*: sono prerogative che segnano addirittura la maestà imperiale, *sed eadem est ratio in omnibus regibus*.

Opposto è il comportamento del giurista genovese quando si tratta di giudicare un caso di cattura di una nave uscente da Portopisano e ritenuta nemica, senza prove specifiche. La cattura è considerata lecita sulla base di indizi e la giustificazione, al di là di tenui ragioni giuridiche, è la ineluttabile normalità della illegalità per cui *sicut centies vidistis, ita praticat mundus, scilicet nostri cum aliis, et alii cum nostris, et alii inter se*³⁴.

Gli stessi ordinamenti producono degli istituti di salvaguardia per casi di eccezione che possono consigliare una deroga alla rigida applicazione delle norme bilaterali. È il caso del salvacondotto che consente di disapplicare, ove necessario, anche convenzioni internazionali³⁵. È molto significativo, nella sua estrema complessità politica e giuridica, un caso discusso dal

³³ B. BOSCO, *Consilia*, 48, pp. 83-85.

³⁴ B. BOSCO, *Consilia*, 59, pp. 103-104.

³⁵ Per le specificità genovesi si veda G. P. BOGNETTI, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto (a proposito di documenti genovesi del secolo XII)*, Pavia 1933.

Bosco³⁶. Una convenzione tra Genova ed Aragona vieta l'accoglimento di navi piratesche e di merci sottratte all'alleato. Una grande penuria alimentare induce il Commissario di Savona a promettere un salvacondotto per le navi che trasportino derrate alimentari nella città. Un capitano di Portovenere rapina due mercanti catalani e scarica il grano a Savona. Alle richieste catalane Bosco risponde che non si sa se si tratti di pirati e, in ogni caso, a Savona la circostanza era comunque ignota. Al di là del tentativo di rigettare giuridicamente l'accusa di pirateria e di suggerire che le navi, dirette a Portopisano, portavano grano ai nemici fiorentini *sub nomina Catalanorum*, c'è la strenua difesa dell'istituto del salvacondotto, disattendere il quale sarebbe *contra iustitiam... et impediretur multae publicae utilitates in talibus casis*.

Questa situazione di difesa dell'ordinamento che tende a rinchiudersi in se stesso, si avverte soprattutto nella normativa relativa agli stranieri. A Genova esiste una tendenza a non cedere spazi di giurisdizione all'interno dello Stato, anche se viene fatto salvo quanto sia stato bilateralmente e convenzionalmente pattuito con altre comunità. La legislazione non si discosta dai canoni vigenti negli altri Stati³⁷: a livello giuridico, lo straniero certamente rimane un personaggio meno tutelato, ma non è difficile ipotizzare che le magistrature speciali, come l'Ufficio di Mercanzia e l'Ufficio di Robaria, arrivassero spesso a smussare, con il loro intervento basato sulle consuetudini mercantili e sulla buona fede, le maggiori asperità della legislazione statale³⁸.

Alle fonti già note vorrei aggiungere un'altra testimonianza, tratta sempre dalla raccolta dei « consilia » del Bosco, nella quale il giurista propone quasi una difesa di ufficio delle disposizioni poste a salvaguardia dei cittadini contro gli stranieri³⁹. Riferendosi al capitolo *de civibus et extraneis cum civibus causantibus*, Bosco premette che si tratta di un *capitulum antiquissimum*, fatto *pro evidenti utilitate Reipublice Ianuensis*, in quanto i Genovesi navigano *per universum orbem causa mercandi*, e spesso accade che non ricevano giustizia e preferiscano evitare il giudizio *in locis extraneis cum*

³⁶ B. BOSCO, *Consilia*, 275, pp. 452-455.

³⁷ V. PIERGIOVANNI, *Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo, in Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, a cura di M. DEL TREPPO (Gisem, Europa mediterranea, Quaderni 8), Napoli 1994, pp. 1-10.

³⁸ *Ibidem*, p. 10.

³⁹ B. BOSCO, *Consilia*, 120, pp. 205-208.

sumptibus, laboribus et expensis. È una norma benemerita, quindi, quella che permette loro di portare la controparte in giudizio se questa si trovi ad essere presente in luoghi ove si eserciti la giurisdizione genovese. È certo una violazione del principio che *actor debet sequi forum rei* ma un simile statuto è vigente dappertutto, ad esempio *Pisis et in aliis terris maritimis*. Il fatto riguarda il Re di Cipro che ritiene, per convenzione, i propri sudditi esenti da tale statuto e si oppone alla sua applicazione, minacciando i supremi vertici dello Stato genovese per le conseguenze diplomatiche di una sentenza di condanna. Il Bosco insorge sia contro l'intromissione dei vertici della Repubblica, sia contro l'eventuale inapplicazione della norma. I reggitori non possono cancellare *capitula Ianue antiquissima, favorabilia et saepius refirmata in causis de facto occurrentibus*. La giustizia deve essere amministrata *secundum formam regularum et capitulorum Communis Ianue* e, in carenza di previsione, *secundum iura romana*. Sono norme che non possono essere considerate fomite di contrasti o addirittura di guerre, perché è in gioco la sovranità statale: si tratta di una vecchia ed usitata norma *quod civitates mercatoriae, quarum cives trafflicant per mundum, propter ipsorum expedientiam similia statuta faciant*; è uno statuto che non è fatto contro qualcuno in particolare ma è una cautela generale a favore dei Genovesi che richiedono giustizia altrove denegata. Il riferimento agli statuti genovesi, ma soprattutto al diritto romano, non è un richiamo di stile ma il raccordo con una tradizione di procedura e di legalità. L'utilizzazione del principio in tutti gli empori marittimi mostra anche un collegamento con un uso mercantile generale.

In quest'ultimo esempio credo che si possano condensare i vari temi trattati ed il porsi dell'ordinamento genovese rispetto allo sviluppo del mondo e del diritto mercantile su base internazionale. Si è rilevato l'aspetto della conflittualità e della bilateralità dei rapporti tra soggetti a diverso livello di autonomia ed il loro moltiplicarsi con l'apertura di orizzonti commerciali più ampi. Genova ha utilizzato senza problemi strumenti pubblici, come i trattati di pace, e privati come i patti e le convenzioni, graduandone il contenuto in relazione al maggior o minore potere politico della controparte. Esiste certo una funzione uniformante dell'utilizzazione generalizzata di nuove figure contrattuali e di quelle vecchie riadattate, ma, a mio parere, l'internazionalizzazione concreta del diritto commerciale è stata soprattutto operata dalle giurisdizioni speciali: esse sembrano il veicolo principale di questa esperienza sovranazionale e hanno concorso, a Genova come in altre città, malgrado i freni delle contingenze politiche, all'imporsi definitivo di un diritto comune dei mercanti.

INDICE

<i>Edoardo Grendi</i> , Presentazione	pag. 5
<i>Bibliografia di don Luigi Alfonso</i> a cura di Claudio Paolocci	» 7
<i>Edilio Boccaleri</i> , L'ubicazione dell'agro compascuo genuate secondo la tavola di Polcevera	» 21
<i>Vito Piergiovanni</i> , Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel medioevo	» 43
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Federico II e Genova: tra istanze regionali e interessi mediterranei	» 59
<i>Antonella Rovere</i> , Privilegi ed immunità dei marchesi di Gavi: un « Liber » del XIV secolo	» 95
<i>Paolo Fontana</i> , Contributi per un'analisi della « vita del Beato Martino eremita »	» 131
<i>Giuseppe Felloni – Valeria Polonio</i> , Un sondaggio per le comunità religiose a Genova in età moderna	» 143
<i>Giacomo Casarino</i> , Arti e milizie urbane nel 1531: indizi ed esordi di un rollo	» 167
<i>Vilma Borghesi</i> , Momenti dell'educazione di un patrizio genovese: Giovanni Andrea Doria (1540-1606)	» 191
<i>Cassiano Carpaneto da Langasco</i> , Rilettura del « caso » Strozzi	» 215
<i>Anna Maria Salone</i> , Federico Federici: note biografiche e ricerche d'archivio	» 247

<i>Carlo Bitossi</i> , Un oligarca antispagnolo del Seicento: Giambattista Raggio	pag. 271
<i>Franca Marré Brunenghi</i> , Un autore dimenticato: Filippo Maria Bonini	» 305
<i>Claudio Costantini</i> , Genova e la guerra di Castro	» 325
<i>Edoardo Grendi</i> , Fonti inglesi per la storia genovese	» 347
<i>Alessandra Toncini Cabella</i> , Rolando Marchelli: nuove testimonianze pittoriche e documentarie	» 375
<i>Rossana Urbani</i> , I capitoli e l'oratorio di S. Erasmo di Sori . . .	» 409
<i>Riccardo Dellepiane – Paolo Giacomone Piana</i> , Le leve corse della Repubblica di Genova. Dalla pace di Ryswick al trattato di Utrecht (1697-1713)	» 425
<i>Elena Parma</i> , Sul collezionismo genovese nel XVIII secolo. L'inventario dei beni mobili del palazzo in Vallecchiara di Gio Domenico Spinola e altri documenti	» 447
<i>Daniele Sanguineti</i> , Novità sull'opera di Anton Maria Maragliano. Documenti per le cappelle Squarciafico alle Vigne e dell'Angelo Custode in N. S. della Rosa	» 489
<i>Dino Puncub</i> , Istruzioni di Francesco Maria II di Clavesana per il buon governo del feudo di Rezzo e dell'azienda familiare	» 503
<i>Fausta Franchini Guelfi</i> , Pasquale Navone dal theatrum sacrum tardobarocco all'accademia	» 537
<i>Marco Bologna</i> , Per un modello generale degli archivi di famiglia	» 553
<i>Paola Massa</i> , Andrea Podestà, sindaco di una città tra vecchia e nuova economia	» 589



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo